

COMMISSIONE VI FINANZE E TESORO

CLVII.

SEDUTA DI VENERDÌ 26 OTTOBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

INDICE		PAG.
Comunicazioni del Presidente:		
PRESIDENTE	2267	
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):		
Ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1962, 1963, 1964 e 1965. (3918);		
BARBI e MERENDA: Esonero delle province e dei comuni deficitari dall'obbligo di applicare le tariffe massime e di istituire le supercontribuzioni per la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, per l'imposta comunale di pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni. (3924) . .	2268	
PRESIDENTE	2268, 2269, 2270, 2271, 2273, 2274, 2275, 2276, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286	
RAFFAELLI	2269, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2281, 2283, 2284, 2285, 2286	
TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i>	2269, 2270, 2271, 2273, 2275, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2283, 2284, 2285, 2286	
BIMA	2269, 2270, 2276, 2281	
FERRI	2269, 2270, 2271, 2273, 2274, 2275, 2278	
ALBERTINI	2270	
ANGELINO PAOLO	2270, 2273, 2280, 2284, 2285	
MELLO GRAND	2271	
RESTIVO	2274, 2277	
TERRAGNI	2277, 2280, 2284	
RAUCCI	2280, 2281	
ZUGNO	2280, 2281	
		PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro. (<i>Modificato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (3139-B)	2287	2287
PRESIDENTE	2287	2288
MELLO GRAND, <i>Relatore</i>	2287	2288
RAFFAELLI	2288	2288
ANGELINO PAOLO	2288	2288
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		
VALSECCHI. Vendita al comune di Tirano di alcuni immobili dello Stato siti nello stesso comune (4182).	2288	2288
PRESIDENTE	2288	2289
BIMA, <i>Relatore</i>	2288	2288
RAFFAELLI	2288	2288
TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i>	2288	2288
Votazione segreta:		
PRESIDENTE	2289	2289
<p>La seduta comincia alle 9,55.</p> <p>NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Segretario</i>, legge il processo verbale della seduta precedente.</p> <p style="text-align: center;">(È approvato).</p> <p style="text-align: center;">Comunicazioni del Presidente.</p> <p>PRESIDENTE. Comunico che, per i provvedimenti oggi all'ordine del giorno, i deputati Armaroli, Del Vecchio Guelfi Ada, De Martino Francesco, Rossi Paolo Mario e Trebbi sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Concas, Guidi, Ferri, Vestri e Nanni.</p>		

Seguito della discussione del disegno di legge:

Ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1962, 1963, 1964 e 1965 (3918) e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Fabbri e Merenda: Esonero delle provincie e dei comuni deficitari dall'obbligo di applicare le tariffe massime e di istituire le supercontribuzioni per la tassa di occupazione di spazi e di aree pubbliche, per l'imposta comunale di pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni (3924).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1962, 1963, 1964 e 1965 » e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Barbi e Merenda: « Esonero delle provincie e dei comuni deficitari dall'obbligo di applicare le tariffe massime e di istituire le supercontribuzioni per la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, per l'imposta comunale di pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni ».

Come gli onorevoli colleghi avranno potuto constatare, il numero degli emendamenti è considerevolmente aumentato, ciò che non toglie, però, che la nostra Commissione, ormai in tutto edotta sulla materia, possa con serenità e lucidità affrontare l'esame del provvedimento sul quale si è lungamente intrattenuta nella discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione la proposta di scegliere come testo base per la discussione il disegno di legge n. 3918.

(È approvata).

Passiamo, quindi, all'esame degli articoli del disegno di legge.

Do lettura dell'articolo 1:

« Ai comuni ed alle provincie che, per l'esercizio 1959, furono autorizzati ad assumere mutui a' sensi della legge 30 luglio 1959, n. 558, e che, nonostante l'applicazione dei tributi con eccedenze sulle aliquote massime in misura non inferiore a quelle fissate negli articoli 332 e 336 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed aggiunte, non conseguono il pareggio economico del bilancio, è concesso un contributo per ciascuno degli anni 1962, 1963, 1964 e 1965, sempre che non fruiscono di particolari provvidenze dello Stato previste in leggi speciali.

Per i comuni montani e per quelli delle piccole isole, determinati a' sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703 e successive modificazioni ed aggiunte, la misura delle eccedenze indicate nel primo comma è ridotta a metà.

Il contributo anzidetto è determinato annualmente con decreto del Ministro per l'interno, in misura proporzionale all'importo del mutuo autorizzato per il 1959, in base ad un coefficiente da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quelli dell'interno e del tesoro.

Il coefficiente di cui al comma precedente è calcolato dividendo l'ammontare del fondo previsto nel successivo articolo 3 della presente legge per l'importo complessivo dei mutui autorizzati a copertura dei disavanzi economici dei bilanci relativi all'esercizio 1959 delle provincie e dei comuni che non fruiscono o non abbiano fruito per l'anno 1959, di particolari provvidenze dello Stato previste in leggi speciali ».

A detto articolo sono stati presentati, numerosi emendamenti.

Do lettura del primo di essi:

« *Al primo comma, sopprimere le parole da: per l'esercizio 1959, fino alle parole: modificazioni ed aggiunte.* ».

L'emendamento reca la firma dei deputati Raffaelli, Guidi, Raucci, Rossi Paolo Mario, Grilli Giovanni, Trebbi, Assennato, Calasso, Del Vecchio Guelfi Ada, Bigi, Nicoletto e Pezzino.

La portata dell'emendamento proposto è la seguente: il testo del disegno di legge, si riferisce alla situazione deficitaria che si era venuta a determinare nel 1959; i comuni, allora, avevano chiesto, in seguito alla legge emanata in quello stesso anno, il mutuo per il ripianamento del bilancio; poiché, tuttavia, alcuni di essi non hanno raggiunto tale ripianamento, si provvede, ora, a dare un contributo. L'emendamento di cui ho dato testé lettura, intende dichiarare che ai comuni e alle provincie che non conseguono il pareggio del bilancio è concesso il contributo; quindi a tutti i comuni e per tutti gli anni e non solo a quei comuni che avevano chiesto il mutuo entro il 1959. Ciò sovverte l'intero piano finanziario previsto dalla legge che ha, in realtà, una portata molto limitata. Infatti la estensione alla generalità dei comuni e delle provincie che si trovano in situazione

deficitaria, comporterebbe, allo stato delle cose, quanto meno una sospensione della discussione poiché non si saprebbe come far fronte alle richieste che verrebbero avanzate ai competenti organi in quanto, trattandosi di un contributo, la concessione viene fatta senza impegno di restituzione.

Vorrei, su quanto ho esposto, richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi e specialmente dei firmatari dell'emendamento in esame che invito a voler ritirare.

RAFFAELLI. Signor Presidente, l'emendamento è già stato da lei illustrato; tende ad eliminare il riferimento all'esercizio 1959 e all'applicazione di certe supercontribuzioni, ammettendo l'intervento dello Stato — sia pure parziale — in tutti i casi.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il Ministro è contrario all'emendamento anche per un altro ragionamento, e cioè che, se noi consideriamo questo concetto dell'integrazione legato alla situazione del 1959, noi leghiamo la concessione ad una situazione che non è influenzabile né modificabile; se invece diciamo semplicemente che l'integrazione vien data ai comuni che non conseguano il pareggio sarebbe come invitare i comuni a cercare di avere lo sbilancio e poiché non è molto difficile che i comuni possano — allargando la spesa e applicando più lievemente i tributi — andare in sbilancio, è evidente che non possiamo aderire, a nessun costo, ad una integrazione che sia dipendente, anziché da uno stato di fatto accertato, da una volontà degli amministratori.

Data la situazione così come è, cioè che trattasi di un provvedimento provvisorio bisogna che lo leghiamo ad uno stato di fatto accertato in questo momento, anche perché le somme disponibili sono limitate e non dobbiamo frazionarle in troppi rinvii.

BIMA. Vorrei chiedere all'onorevole Ministro se è in grado di farci un quadro finanziario della entità dei comuni che si trovano nella situazione prevista nel disegno di legge, così come è articolato, e il quadro finanziario, invece, dei comuni che verrebbero a beneficiare del contributo secondo l'emendamento dell'onorevole Raffaelli.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Ogni anno la situazione cambierebbe. Un conto preciso non sarei in grado di poterlo fare, ma certamente i comuni che si trovano in questa situazione sono i due terzi.

PRESIDENTE. Mi pare che la posizione è chiara. Insiste l'onorevole Raffaelli nel suo emendamento?

RAFFAELLI. Sì.

PRESIDENTE. Pertanto pongo in votazione l'emendamento degli onorevoli Raffaelli, Guidi, Raucci, Rossi Paolo Mario, Grilli Giovanni, Trebbi, Assennato, Calasso, Del Vecchio Guelfi Ada, Bigi, Nicoletto, Pezzino: « Nel primo comma dell'articolo 1 sopprimere le parole da *per l'esercizio 1959* fino alle parole *modificazioni ed aggiunte* ».

(Non è approvato).

FERRI. Vorrei proporre, in via subordinata, un emendamento sostitutivo delle parole « esercizio 1959 » con le parole « esercizio 1961 ».

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Se si trattasse dell'esercizio 1960 non avrei difficoltà ad accettarlo, ma, se si parla di esercizio 1961, la questione diventa più difficile a risolversi anche perché, di quell'esercizio non abbiamo i dati e, nemmeno in base ai preventivi, abbiamo ancora la possibilità di sapere quali sono i comuni che abbiamo autorizzato ad assumere mutui perché le approvazioni vengono con molto ritardo. Dovremmo, quindi, fare un riparto.

FERRI. Dal punto di vista della autorizzazione ad assumere mutui, credo che i preventivi del 1961 siano stati già stabiliti.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Ma non tutti sono approvati.

FERRI. Si tratta di preventivi: l'autorizzazione ad assumere mutui è data in quella sede.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Vi sono comuni che presentano i bilanci con enorme ritardo e le Giunte provinciali amministrative devono ancora approvarli.

FERRI. Ritengo che, se anche vi fosse qualche comune in ritardo per questo adempimento, ciò porterebbe solo uno spostamento minimo della questione.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Agli effetti del riparto successivo tutto verrebbe modificato. Per il riferimento al 1960 non abbiamo difficoltà, ma se vi fosse anche un solo comune che non avesse il bilancio approvato, ciò sposterebbe tutta la situazione.

FERRI. Propongo l'emendamento sostitutivo nel senso che le norme vadano riferite alla entrata in vigore della presente legge. I comuni avranno presentato il bilancio per quell'epoca!

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Ma possono non essere stati approvati tutti i bilanci.

FERRI. Naturalmente bisognerebbe sollecitare i provvedimenti di approvazione.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Sono provvedimenti che non dipendono né da noi, né dal Ministero degli interni. Accetto il riferimento al 1960 per il quale abbiamo dati sicuri. Si tratterebbe di una differenza minima.

FERRI. Insisto per il riferimento al 1961.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Ciò rende impossibile il riparto anche se si tratta di un solo comune, perché il riparto va fatto, non agli effetti della autorizzazione a contrarre mutui, ma agli effetti del contributo speciale singolo che va diviso tra tutti i comuni. Se non si conosce quali siano i comuni o se ne manca anche uno solo che sia autorizzato, non si può fare il riparto per nessuno.

FERRI. Si può allora adottare la formula: « Per i comuni i cui bilanci, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati ancora approvati, si tiene conto del bilancio 1960 ».

L'onorevole Ministro sa benissimo che la posizione giusta era quella proposta dall'onorevole Raffaelli, cioè di non fare riferimento ad una data fissa, ma se si vuole una data a cui fare riferimento, giustificandola con il fatto che si tratta di un provvedimento di natura provvisoria — e sappiamo che il provvisorio è destinato a durare nel tempo — occorre per lo meno ancorarlo alla data più recente possibile.

Ora, specialmente per le province, io so che è proprio negli ultimi anni che si è aggravata la situazione finanziaria delle province stesse per cui, molte che nel 1959-60 erano riuscite a pareggiare i loro bilanci, non sono più riuscite ad ottenere questo pareggio nel 1961. Quindi, fare riferimento ad una data lontana quale è quella del 1960, significa distaccarsi troppo da una situazione reale.

Insisto, quindi, sull'esercizio 1961 e sulla necessità di trovare un accorgimento tecnico per questi tali casi limite di enti il cui bilancio del 1961 non sia stato ancora approvato, per cui si possa, in questi casi, fare riferimento al bilancio 1960. Credo sia facile per l'onorevole Ministro chiedere alle Prefetture quali sono quegli enti il cui bilancio 1961 è ancora *sub judice*.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Mi pare giusto che, per un complesso di provvedimenti che dipendono da organi governativi, ci sia un riparto proporzionato. Non dico questo per le province che hanno tutto da guadagnare ad avere come base il bilancio

1960 e non il 1961 in quanto nel 1961 hanno avuto contributi molto maggiori.

FERRI. Quali contributi hanno avuto?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Quello per le strade, per esempio.

FERRI. Ma le spese sono aumentate.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Con la legge del 1960 le province hanno migliorato di molto la loro situazione e tale situazione va ancora migliorando notevolmente, a causa dei contributi concessi per le strade e perché la statizzazione di strade è stata notevole.

ALBERTINI. È stata forte anche la provincializzazione.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Se gli onorevoli colleghi vogliono lasciare la questione in sospeso, mi informerò sul numero dei comuni che non hanno avuto ancora il bilancio approvato.

FERRI. Credo che siano pochissimi.

BIMA. Mi pare che l'obiezione del Ministro sia importante. Il Ministro dice: anche se ci fosse un solo comune che non ha il bilancio approvato, questo pregiudicherebbe tutta la ripartizione. Davanti a una tale situazione è bene meditare.

FERRI. Avevo suggerito che se ci sono dei casi limite, si stabilisca una norma finale transitoria secondo cui per quei comuni e province che alla entrata in vigore della presente legge non hanno avuto approvato dalla competente autorità tutoria il bilancio 1961, si assuma, agli effetti dell'articolo 1, il bilancio del 1960.

ANGELINO PAOLO. A me pare, secondo le informazioni che ci sono pervenute, che i bilanci sottoposti alla Commissione centrale della finanza locale non siano molto numerosi. Trattandosi di un numero limitato di bilanci, se la Commissione centrale si mette al lavoro nel giro di poche sedute — in un mese o in due — potrebbe esaurire l'esame prima che la legge che stiamo discutendo passi nei due rami del Parlamento.

Quando noi abbiamo presentati i nostri due emendamenti, ci siamo resi conto che il lavoro della Commissione centrale è così ridotto che può essere portato a termine in due o tre mesi.

FERRI. Sono meno pessimista del Ministro nel valutare questa situazione; saranno pochissimi e possono essere affrontati.

PRESIDENTE. Volevo chiedere all'onorevole Ferri se, quando avanza la proposta di emendamento in discussione intende formularla nel modo seguente: « Ai comuni e alle province che, per l'esercizio 1961... » per-

ché è chiaro che, così formulando la proposta, ci si intende riferire soltanto ai comuni che nell'esercizio 1961 — dopo essere stati autorizzati a contrarre mutuo nel 1959 — non hanno conseguito il pareggio. Ciò vuol dire che quei comuni che hanno chiesto il contributo a pareggio nel 1959 e nel 1960 e non hanno raggiunto questo pareggio, sono esclusi.

FERRI. Propongo che si prenda, come riferimento, la data del 1961 invece di quella del 1959.

MELLO GRAND. Può essere migliore come peggiore.

FERRI. Sono passati due anni; il 1961 è lontano di un solo anno ed io debbo presumere che quella situazione deficitaria dei comuni sia più aderente alla realtà attuale che non quella del 1959. Dobbiamo tenere conto di quei casi che hanno avuto bisogno nel 1959 e non hanno avuto bisogno nel 1961.

PRESIDENTE. Debbo dire che una delle condizioni, la prima, è che vi sia un bilancio deficitario; la seconda è che sia stata autorizzata la contrazione del mutuo ai sensi della legge del 1959. Credo che non ci sia nessuno che, in questo momento, sappia dire, nell'ipotesi che i bilanci passivi del 1961 siano stati presentati e ai comuni che hanno richiesto i mutui nel 1959 sia stata concessa l'assunzione di questi mutui, quale è il fondo di garanzia per assumerli.

Non sappiamo quale disponibilità ci sia. In che misura sono i fondi per i mutui consentiti per il 1959? Sono stati tutti spesi? Possiamo fare l'ipotesi estrema: il caso in cui questa legge stabilisca una certa data ed i fondi vengano meno. A mio parere per fissare una data dovrebbero essere ben noti certi dati.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Si può lasciare in sospenso la fissazione della data.

PRESIDENTE. Questi mutui hanno un *plafond*?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Quando si verificano le contrazioni speciali, si autorizza il mutuo e si determina la cifra per la quale il mutuo è contratto.

Sappiamo di molti comuni, certo non pochi, che, basandosi sui bilanci preventivi, si fanno autorizzare alla contrazione del mutuo; poi, nel consuntivo, trovano che ci sono state maggiori entrate ed allora riassessano meglio la situazione. Ma, ad ogni modo, questo non sempre avviene. Comunque, in via di massima, l'autorizzazione ad ottenere il mutuo è la prova che il comune era in effettiva situa-

zione deficitaria o, per lo meno, da tutto il complesso del bilancio, si poteva ricavare come il *deficit* fosse effettivo e non soltanto apparente.

Spesso accade che si scopra, attraverso i consuntivi, che le cose sono andate meglio rispetto al preventivo. Non sono casi frequentissimi, però abbastanza frequenti.

FERRI. Vorrei chiarire che il testo dell'articolo è tale per cui il fatto che un comune od una provincia siano stati autorizzati a contrarre mutuo per pareggiare il bilancio del 1959 non è che di per sé dia loro diritto a concorrere al contributo previsto dalla presente legge; si deve accertare che non vi sia altro modo per pareggiare il bilancio. Il presupposto per poter concorrere è che l'ente locale abbia avuto bisogno del mutuo nel 1959. Ora, poiché si tratta di una condizione che concorre con l'altra di non poter pareggiare senza contributo dello Stato, credo sia giusto fare riferimento ad una situazione più vicina e più reale che non quella del 1959 e cioè occorre fare riferimento al 1961.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Dal punto di vista del diritto la sua tesi è fondata.

FERRI. Lo è anche di fatto.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Ho disposto questa indagine ed attendo una risposta per sapere se ci si può riferire al 1961. Sono d'accordo con l'onorevole Ferri che, se non è possibile, perché ci mancano dei dati per fare il riparto e non abbiamo quindi la possibilità di applicare contingenti, possa essere consigliabile riferirsi al 1960; però, poiché si tratta di una questione sulla quale potrò rispondere fra breve, ritengo che si possa, intanto, procedere lasciando pure in sospenso quell'elemento.

PRESIDENTE. Debbo dire che, per la legge 30 luglio 1959, n. 558 — ecco perché bisogna preoccuparsi — proroghiamo per tre anni, cioè, 1959, 1960 e 1961 le disposizioni della legge precedente, il che vuol dire che un limite esiste. Non è una legislazione che continua senza un limite. Non si può però stabilire una data senza la conoscenza degli elementi necessari; ritengo, pertanto, che si possa soprassedere alla fissazione di questa data e procedere sul resto del comma.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Possiamo allora procedere all'esame del resto del comma primo.

Debbo innanzitutto proporre un emendamento, a mia firma: « Sostituire le parole « negli articoli 332 e 336 » con le parole: « dall'articolo 306 ». Tale proposta è contenuta in un emendamento presentato dall'onorevole Raffaelli e, nonostante che l'emendamento Raffaelli, imposti, al secondo comma, tutta un'altra situazione, tuttavia dobbiamo considerarlo in questa sede e, se l'emendamento da me proposto venisse accolto, si dovrebbe vedere quali ripercussioni esso avrebbe sull'emendamento Raffaelli al secondo comma.

Per conoscenza degli onorevoli colleghi dirò che l'articolo 332 del testo unico della legge comunale e provinciale così recita: « I bilanci dei comuni che nonostante l'applicazione della sovrimposta fino al terzo limite e delle altre eccezionali imposizioni prescritte per raggiungere tale limite, non possono conseguire il pareggio fra le entrate e le spese effettive ordinarie aumentate delle rate di ammortamento dei mutui in estinzione, sono consolidati per un biennio ed assoggettati all'approvazione della Commissione centrale della finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Alla stessa Commissione è altresì demandata l'approvazione di tutte le variazioni che, durante il biennio, dovessero essere apportate ai bilanci predetti per far fronte a nuove o maggiori spese obbligatorie, inderogabili ed urgenti, dipendenti da circostanze sovraggiunte dopo l'approvazione del bilancio e non prima prevedibili; nonché l'approvazione delle spese vincolanti il bilancio oltre il biennio.

In sede di approvazione dei bilanci, la Commissione ha tutti i poteri indicati nell'articolo 306 per assicurare il pareggio e garantire l'andamento dei servizi obbligatori, e può promuovere anche, ove occorra, la costituzione coattiva di consorzi oppure l'aggregazione dei comuni ad altri contermini, anche all'infuori dei casi previsti dalla presente legge.

Essa può, inoltre, rivedere le tariffe delle imposte ed i regolamenti comunali per la gestione dei beni patrimoniali, i capitoli di appalto e i regolamenti per i servizi assunti in gestione diretta o tenuti in economia, i regolamenti organici del personale e promuovere le modificazioni necessarie.

Può infine, in casi eccezionali, autorizzare ulteriori aumenti di imposte e tasse e contributi comprese le imposte di consumo fino al limite del 50 per cento delle tariffe massime, nonché ulteriori eccedenze delle sovrimposte fondiari nella misura strettamente in-

dispensabile a conseguire il pareggio del bilancio.

Per i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, che non siano capoluoghi di provincia, le attribuzioni delle commissioni centrali sulle finanze locali sono demandate alla Giunta provinciale amministrativa ».

Do ora lettura dell'articolo 336:

« Le provincie che nonostante le applicazioni di eccedenze fino al 300 per cento sul limite massimo della sovrimposta fondiaria sui terreni e sulla aliquota massima dell'addizionale dei redditi agrari, non conseguono il pareggio economico del bilancio, possono essere autorizzate dalla Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa, ad applicare ulteriori aumenti di tributi indispensabili per il pareggio del bilancio stesso ».

Questi sono gli articoli a cui fa riferimento l'attuale norma. La proposta è di sostituire agli articoli 332 e 336 del testo unico della legge comunale e provinciale, con l'articolo 306 che dice:

« Le deliberazioni del consiglio comunale e del consiglio provinciale relative all'applicazione delle sovrimposte fondiari, devono essere pubblicate per copia all'albo pretorio e, durante lo stesso termine, il bilancio deve essere depositato in segreteria a disposizione del pubblico; la deliberazione del consiglio provinciale deve essere inserita in sunto nel *Foglio degli annunci legali* della provincia.

Qualsiasi contribuente può reclamare alla Giunta provinciale amministrativa contro le deliberazioni concernenti l'applicazione delle sovrimposte.

Il termine per la presentazione del reclamo è di venti giorni decorrenti dall'ultimo della pubblicazione nell'albo pretorio, per le deliberazioni comunali, e di quello della inserzione nel *Foglio degli annunci legali* per quelle provinciali.

Le autorizzazioni a sovrimposte alle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati fino al terzo limite sono date, tanto per i comuni quanto per le province, dalla Giunta provinciale amministrativa.

Spetta altresì alla Giunta provinciale amministrativa di autorizzare, in caso di accertate necessità, l'applicazione di eccedenze fino al 400 per cento per i comuni e al 300 per cento per le rovince sul limite massimo della sovrimposta fondiaria sui terreni e sull'aliquota massima dell'addizionale sui redditi agrari.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1962

Resta fermo il disposto del secondo comma dell'articolo 9 della legge 2 luglio 1952, n. 703.

La Giunta provinciale amministrativa può infine, in casi eccezionali, autorizzare fino al limite massimo del 50 per cento delle tariffe massime, ulteriori aumenti di tutte le imposte e tasse non afferenti a servizi pubblici esclusa l'imposta di famiglia e quelle sulle industrie, sui commerci, sulle arti, sulle professioni, nonché aumenti delle tariffe massime della imposta di consumo nei limiti di cui all'ultimo comma dell'articolo 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703 ».

Questo è il punto che ci interessa, cioè, con le norme previste dall'articolo 306, si autorizza l'aumento fino al limite del 50 per cento delle vigenti imposte e tasse, mentre il riferimento agli articoli 332 e 336 toglie questo limite del 50 per cento e consente un aumento maggiore. Quindi proponendo di sostituire agli articoli 332 e 336 con l'articolo 306, si propone una misura di attenuazione circa la possibilità di ricorrere agli organi superiori per la richiesta del contributo.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il progetto iniziale del Ministero delle finanze conteneva l'indicazione dell'articolo 306, però il Ministero del tesoro ha fatto osservare che inizialmente ravvisava l'opportunità — per il ricorso a tale mezzo eccezionale di copertura del disavanzo economico degli enti locali — di riferirsi alle misure fissate dagli articoli 332 e 336 anziché dell'articolo 306 del testo unico della legge comunale e provinciale.

Il Ministero del tesoro, pertanto, ha fatto noto che per consentire agli enti locali di fare ricorso alle operazioni di mutui per la copertura del disavanzo economico del bilancio sia da richiedere agli enti stessi di attingere ad ogni possibile mezzo di entrata, che, se anche di natura non strettamente ordinaria, non rappresenta un fattore di peggioramento della situazione di bilancio per i successivi esercizi.

Questo devo dichiarare perché il Consiglio dei Ministri quando ha approvato il disegno di legge ha fatto sue le osservazioni del Ministero del tesoro, onde l'indicazione degli articoli 332 e 336 è stata inserita in relazione alle osservazioni del Ministero del tesoro che ritengo esatte anche se, naturalmente, mi rimetto al parere della Commissione.

FERRI. Ma quel riferimento al 400 e al 300 per cento è ora caduto.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Ci sono certi tributi, come i famosi tributi per

l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e quelli relativi alle affissioni che non sono mai applicati al massimo; anzi si è detto di non applicarli al massimo, cosa che invece agli effetti del richiamo di questa legge si sarebbe costretti a fare. Per questi tributi, normalmente, i comuni non sempre ricorrono al massimo delle supercontribuzioni, o perché ritengono che, localmente, non esistono condizioni per ricorrere alle supercontribuzioni o perché ritengono che le supercontribuzioni avrebbero una platea così piccola che non sarebbe opportuno applicarle poiché si creerebbero delle ragioni di dissidio fra categorie di cittadini. Questa è la situazione concreta. Il Ministero del tesoro è partito dal concetto che i comuni debbono cercare in tutti i modi di far fronte alle necessità dei loro bilanci con le proprie entrate e quindi si è pronunciato per l'applicazione degli articoli 332 e 336.

Con ciò mi pare che la Commissione sia abbastanza in grado per scegliere la via che preferisce.

ANGELINO PAOLO. Dopo aver ascoltato l'esposizione dell'onorevole Ministro delle finanze, debbo osservare che in questa stessa legge si prescinde dalla applicazione del massimo delle tariffe e per le affissioni e per le occupazioni quindi, se il Ministero del tesoro non ha fatto eccezioni, mi pare che la Commissione sia arbitra di poter fare ricorso all'articolo 306 della legge comunale e provinciale.

E così che ci comporteremo.

RAFFAELLI. Vi è un emendamento presentato da me ed altri colleghi.

PRESIDENTE. Riguarda però il secondo comma dell'articolo 1.

RAFFAELLI. Si è però entrati in quella materia e non vorrei che venisse precluso quando arriveremo a quel comma.

PRESIDENTE. Tale emendamento è stato raggruppato in modo che dovrebbe essere discusso in sede di secondo comma. Ne do, comunque, lettura adesso per una migliore sistematica.

« Sostituire il secondo comma dell'articolo 1 con il seguente:

« Il diritto al contributo integrativo di cui al precedente comma non è necessariamente subordinato alla applicazione delle misure eccezionali previste dagli articoli 306, 332 e 336 del testo unico 30 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed aggiunte quando ricorrano particolari ragioni inerenti la situazione economico-sociale della popolazione.

È esclusa in ogni caso l'applicazione delle misure eccezionali di cui ai predetti articoli nei comuni montani e in quelli delle piccole isole ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952 n. 991, e dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703 e successive modificazioni ed aggiunte, nonché nei comuni e nelle provincie in cui il gettito tributario per testa di abitante delle sovrimposte sui terreni e sui fabbricati, dell'imposta sulla I.C. A.P., e delle addizionali provinciali sull'I.C. A.P., calcolati ad aliquote massime, è inferiore al 60 per cento del corrispondente gettito per testa di abitante, calcolato per il complesso del territorio nazionale ».

L'emendamento reca le firme dei deputati Raffaelli, Guidi, Trebbi, Raucci, Bigi, Pezzino, Del Vecchio Guelfi Ada e Rossi Paolo Mario.

A me sembra si tratti di una misura di attenuazione di quanto disposto nel primo comma, quindi, esso può essere discusso in sede di sostituzione del secondo comma in quanto il primo comma fissa un criterio in riferimento agli articoli 332 e 336 mentre il secondo comma costituisce una eccezione alle precedenti disposizioni.

RAFFAELLI. Era mia intenzione creare una norma non in contrasto con l'articolo 306 per la quale non si applichino le misure previste dagli articoli 332 e 336 ma che avesse riferimento ad una serie di imposte secondo il loro gettito *pro capite*.

PRESIDENTE. L'emendamento dovrebbe essere formulato in maniera diversa perché, rimanendo esso nel testo attuale, l'interpretazione che a tale emendamento può venire data non può essere che quella di una eccezione che si sostituisce alla norma generale.

Il diritto al contributo integrativo di cui al precedente comma non è, necessariamente, subordinato alla misura prevista dall'articolo 306. Prima occorre accertare l'esistenza delle ragioni e in quanto queste ragioni esistono e sono facilmente identificabili, allora si rende non necessariamente applicabile la norma del comma primo.

RAFFAELLI. Accetto tale interpretazione.

RESTIVO. Ritengo, che la questione debba essere vista anche in coordinamento con il primo comma dell'articolo 2 perché a tale articolo si stabilisce che la contrazione del mutuo viene ad essere subordinata alla applicazione delle tariffe massime, quindi, a parte l'articolo 1 che fa riferimento ai contributi, ci troviamo di fronte ad una disciplina che regola l'autorizzazione a contrarre il mutuo.

Ora, il principio vigente è che il mutuo può essere contratto solo in quanto vengano applicati i massimi tributi. Di conseguenza, se viene applicato l'articolo 1 che fa riferimento all'articolo 306, questa norma, a maggior ragione, deve essere applicata all'articolo 2.

Ora non so quali saranno le conseguenze di ordine finanziario, cioè quale sarà il numero dei comuni che fino ad oggi non hanno potuto contrarre il mutuo in quanto non raggiungevano i massimi e che, invece, verrebbero, ora, ad essere ammessi, così da determinare una ulteriore flessione delle disponibilità di quote da mutare sull'attuale mercato finanziario.

Vorrei che le cose fossero viste in correlazione.

Concludendo, l'articolo 1 parla del requisito del contributo; l'articolo 2 parla della autorizzazione a contrarre il mutuo facendosi riferimento, nell'articolo 1, all'articolo 306; a maggior ragione dovremo fare lo stesso riferimento all'articolo 2.

PRESIDENTE. L'onorevole Restivo ha fatto bene a sollevare il quesito perché, almeno per la chiarezza e l'ordine della nostra discussione, pone in rilievo una situazione di contrasto per cui, se all'articolo 1 si fa riferimento all'articolo 306, si deve, necessariamente, tener conto del fatto che anche all'articolo 2 deve esser fatto lo stesso riferimento in quanto tale articolo crea le condizioni che debbono essere rispettate per ricorrere al mutuo.

L'onorevole Restivo, quindi, avverte che occorre tener presente che i mutui non possono essere chiesti se non ci si comporta in conformità degli articoli 332 e 336 della legge comunale e provinciale. L'articolo 1 stabilisce che, quando si è contratto un mutuo e, nonostante questo, si è ancora in condizioni deficitarie, si può avere un contributo ma il meccanismo dell'articolo 1 entra in funzione dopo che è entrato in funzione il meccanismo dell'articolo 2 tanto più che ciò valeva anche per il passato.

Così, un articolo 1 che facesse riferimento all'articolo 306 e lasciasse inalterato l'articolo 2 sarebbe privo di contenuto in quanto per richiedere l'autorizzazione, bisogna, prima, rispettare le condizioni previste dall'articolo 306. La condizione per avere un mutuo è di averlo, prima, concesso.

FERRI. Non mi pare che tale concetto sia esatto perché la condizione di aver contratto il mutuo ha sempre riferimento ad un esercizio precedente sia esso l'esercizio 1959-1960

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1962

o l'esercizio 1960-1961. Potrebbe, tecnicamente, avvenire che per il 1962 il comune pareggi il bilancio con il contributo in capitale. In ipotesi, l'ammontare delle provvidenze può essere tale da coprire tutto il disavanzo.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. È questa una strana ipotesi perché solo con il riferimento all'esercizio 1959 abbiamo sicura conoscenza di dati e riusciremo a coprire presso a poco il 10 per cento e vi è anche da considerare la situazione dei comuni che hanno provvidenze speciali. Gli onorevoli colleghi sanno che uno di tali comuni è Roma. Pensiamo che i previsti 10 miliardi di lire non siano sufficienti a far pareggiare il bilancio di questa città.

Un altro comune è Napoli che certamente ha un *deficit* molto maggiore.

FERRI. Onorevole Ministro, se lei esamina il meccanismo dell'articolo 1 sembra il contributo sia concesso sulla base di un coefficiente commisurato sui mutui contratti in un esercizio precedente. Si può avere l'ipotesi di un comune o di una provincia in cui la situazione di bilancio migliora, ma percepisce il contributo come quota del mutuo contratto in un esercizio precedente.

PRESIDENTE. Attualmente la situazione è che per poter ricorrere al mutuo bisogna applicare tutte le imposte.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Con legge che è scaduta nel 1961 — ed è per questo che il provvedimento che stiamo esaminando è urgente — erano stabiliti dei coefficienti fissi; col sistema odierno si pensa di rifarsi alle disposizioni normali. Invece di dare un coefficiente fisso per l'imposta fondiaria arriviamo ad un quoziente fisso e ad un'aliquota che sia in relazione alle leggi vigenti (articolo 306 o articoli 332 e 336 del testo unico della legge comunale e provinciale). Per l'imposta fondiaria non si tratta però di una grossa questione: non abbiamo ragione di insistere che l'imposta fondiaria sia applicata in misura superiore a quella applicata oggi.

Ci sono invece altre imposte che sussistono nei comuni e che alcuni intendono applicare, altri no.

PRESIDENTE. Comunque, mi pare che l'osservazione fatta dall'onorevole Restivo, cioè il collegamento fra l'articolo 1 e l'articolo 2, sia valida; se si modifica uno si modifica l'altro. Arrivati a questo punto propongo di lasciare in sospeso la questione relativa all'esercizio, cui fare riferimento, in modo da poter lasciare al Ministro delle finanze il

tempo di conoscere la risposta dei competenti uffici finanziari, e propongo, peraltro, che al primo comma dell'articolo 1, le parole: « negli articoli 332 e 336 del testo unico della legge comunale e provinciale », siano sostituite dalle altre: « dall'articolo 306 del testo unico della legge comunale e provinciale ».

(È approvato).

Con la riserva testé avanzata, pongo in votazione il primo comma dell'articolo 1 con l'emendamento da me proposto.

(È approvato).

Passiamo al secondo comma. C'è un emendamento soppressivo proposto dagli onorevoli Raucci, Raffaelli, Trebbi, Guidi, Rossi Paolo Mario, Assennato, Calasso, Del Vecchio Guelfi Ada, Pezzino, Nicoletto, Grilli Giovanni e Bigi.

RAFFAELLI. Vi è anche un emendamento volto a sostituire il terzo comma con il seguente:

« Il contributo anzidetto è determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze, in base ad un coefficiente da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quelli dell'interno e del tesoro ».

L'emendamento reca le firme dei deputati Raucci, Raffaelli, Trebbi, Guidi, Rossi Paolo Mario, Assennato, Calasso, Del Vecchio Guelfi Ada, Pezzino, Nicoletto, Grilli Giovanni e Bigi.

PRESIDENTE. L'onorevole Raffaelli ha presentato anche i seguenti altri emendamenti:

« Sostituire il quarto comma dell'articolo 1, con il seguente:

« Il coefficiente di cui al comma precedente è calcolato in proporzione diretta al numero degli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente e in proporzione inversa al gettito *pro capite* dei tributi erariali e locali in rapporto alla media nazionale per gli stessi tributi ».

L'emendamento reca le firme dei deputati Raffaelli, Guidi, Raucci, Rossi Paolo Mario, Trebbi, Grilli Antonio, Assennato, Calasso, Del Vecchio Guelfi Ada, Bigi, Nicoletto e Pezzino.

Vi è un emendamento aggiuntivo volto ad aggiungere dopo l'ultimo comma, il seguente comma:

« Non si applicano alla presente legge gli articoli 332 e 336 del testo unico della legge

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1962

comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e aggiunte ».

L'emendamento reca le firme dei deputati Raffaelli, Guidi, Raucci, Rossi Paolo Mario, Grilli Giovanni, Trebbi, Assennato, Calasso, Del Vecchio Guelfi Ada, Bigi, Nicoletto e Pezzino.

RAFFAELLI. L'emendamento soppressivo del secondo comma era, evidentemente collegato all'emendamento soppressivo di quella parte del primo comma che istituisce le supercontribuzioni.

PRESIDENTE. Quindi cade, essendo caduto il primo emendamento, ed il riferimento ad ogni supercontribuzione.

RAFFAELLI. Rimasto il secondo comma, sorge il problema di sostituire al secondo comma quello che era l'emendamento da noi presentato; un emendamento che prevede una via diversa per misurare il diritto al contributo integrativo.

È stata ora deliberata la misura ridotta prevista dall'articolo 306, noi aggiungiamo la richiesta che non sia necessario fare ricorso alle supercontribuzioni.

Sulla applicazione delle supercontribuzioni abbiamo discusso a lungo in questa Commissione e fuori di essa; in sostanza l'istituto della supercontribuzione entra in azione quando vi è un comune od una provincia nella quale il rapporto fra entrate tributarie e partecipazioni ed esigenze da affrontare vuoi per spese rigide, di istituto, vuoi per altre necessità economiche e sociali è talmente squilibrato che si deve ricorrere ad un aumento della tassazione del contribuente locale. Si viene così a creare una spirale che peggiora le condizioni sociali ed economiche di quel Comune. Contro le supercontribuzioni si può dire che vi è tutta una letteratura, nel dibattito politico nella vita dei comuni, nella vita delle associazioni. Difatti sembra che questo punto non fosse sfuggito nemmeno al partito democristiano quando affrontò il programma elettorale del 1958 in base al quale chiese ed ottenne dei voti, quando, al capo quinto di quel programma si parlava di supercontribuzioni insostenibili che accrescono la depressione economica delle zone arretrate ed aggiungeva che l'applicazione delle supercontribuzioni incide sulle province e sui comuni che dispongono di minori risorse aggravandone così la posizione economica.

BIMA. Sono già state attenuate.

RAFFAELLI. Sono state attenuate ma non eliminate ed anche la supercontribuzione ri-

dotta al 50 per cento, svolge la stessa funzione, sebbene attenuata, del ricorso ad una supercontribuzione al cento per cento.

Altre volte abbiamo esaminato gli effetti di questa supercontribuzione; abbiamo visto allora che in un comune come Palermo nel quale il reddito degli abitanti *pro capite* è di 150 mila lire si applicano le supercontribuzioni ed in un comune come Torino in cui il reddito degli abitanti *pro capite* è di 350 mila lire le supercontribuzioni non vengono applicate. Si applica quindi una supercontribuzione ad un contribuente che dispone di poco mentre non si applicano ad un contribuente che dispone di un maggiore reddito. Oppure a Palermo si colpisce un consumo essenziale, a Torino, per rimanere nell'esempio, si colpisce un consumo meno essenziale. In altri termini si aggrava il comune con meno risorse.

Che cosa proponiamo? Noi proponiamo il problema politico di stabilire un intervento dello Stato sotto forma di contributi in capitale, il che sarebbe suo dovere, e in questo senso vi è una presa di posizione del Parlamento con un ordine del giorno che fu approvato durante la discussione dei bilanci finanziari di questo esercizio.

C'è una questione politica rappresentata da uno squilibrio nella struttura della pubblica amministrazione e occorre intervenire in modo efficiente, indipendentemente dall'applicazione delle misure previste dall'articolo 306 della legge comunale e provinciale.

Per questo sosteniamo la necessità di individuare un criterio diverso, un criterio economico che commisuri questo rapporto tra lo sforzo della collettività nazionale e la situazione dei comuni che non possono raggiungere il pareggio, che non vogliono e non possono applicare il massimo delle imposte per non pregiudicare ulteriormente la condizione economico-sociale delle loro popolazioni.

Del resto, il concetto di non applicare nessuna supercontribuzione, voi della maggioranza e anche il Governo, lo avete accettato per particolari tipi di imposte e quando arriveremo ad esaminare l'articolo 10 ne discuteremo.

Col nostro emendamento noi abbiamo proposto di svincolare i comuni e le provincie dall'obbligo delle misure eccezionali previste dall'articolo 306 e di tenere conto della situazione economico-sociale della popolazione: quando in un comune o in una provincia il gettito tributario non raggiunge il 60 per cento del corrispondente gettito medio nazionale,

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1962

abbiamo un campanello d'allarme che ci spinge a provvedere tempestivamente, attraverso il contributo dello Stato, e anche mediante l'autorizzazione all'assunzione del mutuo. Mi pare che questa non sia una strada estremista, come ebbe a dire il Ministro Trabucchi. A meno che per estremismo si debba intendere giustizia. D'altra parte è quello che si evince dai dibattiti che si sono avuti nei consigli provinciali e comunali, dalle posizioni assunte da uomini di ogni parte politica (oltre a quella del sindaco di Firenze, onorevole La Pira, potrei citare altre prese di posizione). Prego di considerare, onorevoli colleghi della maggioranza, che ci troviamo davanti a numerose situazioni di città e provincie in cui non si può procedere a ripianare i bilanci percorrendo la stessa strada di ieri.

Vi sono situazioni nuove, situazioni che vanno peggiorando. Vi è quindi una giusta attesa per un intervento efficace, diretto a colmare gli squilibri ed uno degli squilibri di fondo è questo: un comune sprovvisto di mezzi è obbligato ad aumentare il peso dei tributi.

Dobbiamo correggere questa situazione e pertanto abbiamo presentato il nostro emendamento.

TERRAGNI. Io stesso, come uomo della strada, approvo in linea ideale e anche teorica quello che è stato esposto dall'onorevole Raffaelli. Però — onorevole Ministro e onorevoli colleghi — lasciatemi prospettare qualche elemento di considerazione e di giudizio. Accetto quella tesi a una condizione: vorrei prima che fossero stabiliti i minimi e i massimi della gestione del bilancio comunale, così come si fa in qualunque azienda. Noi abbiamo visto statistiche che danno fino al 40 per cento della spesa per la esazione di tributi, come avviene in Sicilia, e penso che, se il Governo può avere una considerazione per quanto è stato detto, deve, nello stesso tempo, stabilire degli organici in base al numero dei cittadini; inoltre deve dire che se un'amministrazione comunale vuole attingere — per ragioni relative alla particolare situazione locale — alle casse dello Stato, deve però contenere i suoi organici in determinati schemi al di là dei quali il Governo si rifiuterà di dare il suo aiuto.

RESTIVO. Ritengo che l'emendamento dell'onorevole Raffaelli ponga un problema di notevole rilievo su cui potremmo trovarci tutti d'accordo in linea generale. Qual'è la difficoltà dell'accoglimento di questo emendamento? Esso finisce col rimettere alla di-

screzionalità di un'amministrazione la decisione se si debba o non si debba procedere alla supercontribuzione. Quando si dice che bisogna tenere conto della situazione economica e sociale della popolazione, si crea un criterio di riferimento, ma fatalmente generico.

L'onorevole Raffaelli si è accorto di queste genericità ed ha cercato di concretizzare attraverso la valutazione del carico tributario di alcuni comuni in relazione alla media nazionale del gettito per abitante. Io credo che l'aver già fissato un riferimento all'articolo 306 tiene conto dello spirito che anima questo emendamento aggiungendo quella categoria di punti di riferimento senza della quale, io credo, finiremmo col trovarci di fronte a situazioni enormemente sperequate; finiremmo col determinare una specie di area vastissima di inapplicabilità delle supercontribuzioni che, per altro, con l'emendamento già accolto circa l'articolo 306, viene ad avere invece una sua cerchia definita.

L'emendamento dell'onorevole Raffaelli non raggiunge quella precisione e quella concretezza che ne agevolerebbe l'applicazione e comunque tratta di una materia che non è più di competenza di una disciplina generale di questo settore, cosa della quale noi stiamo qui discutendo.

Anche l'onorevole Terragni, con la sua giustissima considerazione, pone problemi che evidentemente sono da affrontare, ma con una legge organica di cui parliamo da tanto tempo e che il Ministro delle finanze, penso, vorrà presentare.

RAFFAELLI. Lei in linea di principio è favorevole, nella pratica è contrario.

Come accorda questo con l'articolo 10?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Noi stiamo distribuendo una certa quantità di miliardi ad una grande massa di comuni. Quello che a noi interessa avere è un sistema semplice che non ci faccia compiere delle ricerche e ci fornisca dei dati che non facciano rimanere in sospenso anche questo piccolo sussidio.

Pregherei, pertanto, di non approvare, non nello spirito, ma per la ristrettezza del campo di applicazione di questa legge, l'emendamento del deputato Raffaelli. Allo stato attuale il sistema di riparto deve essere il più semplice possibile.

Volevo adesso fornire all'onorevole Ferri quei dati che mi aveva richiesto e che mi sono giunti in questo momento.

Nel 1959 i bilanci di enti deficitari approvati sono stati 1.281, di cui 34 provincie, 50

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1962

comuni capoluoghi e 1.197 comuni non capoluoghi. Le autorizzazioni a mutui sono state per 136 miliardi e 540 milioni. Nel 1960 i bilanci di enti deficitari approvati sono stati 1.594, di cui 36 provincie, 53 capoluoghi e 1.505 i comuni non capoluoghi. Le autorizzazioni a mutui sono state per 168 miliardi e 366 milioni. Nel 1961 i bilanci di enti deficitari approvati sono stati 1.921, di cui 37 provincie, 53 comuni capoluoghi e 1.831 comuni non capoluoghi; 15 sono ancora giacenti presso il Ministero perché non sono ancora pervenuti. Le autorizzazioni a mutui sono state per 174 miliardi e 114 milioni.

Nel 1962 i bilanci deficitari approvati sono stati 1.151. Le autorizzazioni a mutui sono state per 93 miliardi, e se ne prevedono altri 200.

La situazione sopra descritta è al 4 ottobre 1962. I dati del 1961 non sono ancora completi, tuttavia i bilanci non ancora esaminati e quelli non ancora pervenuti non dovrebbero spostare molto le cifre finora note. Pertanto, se si deve fare una norma relativa al 1961, si deve fare riferimento ai dati del 1960. La Commissione può decidere come crede, io mi riferirei ai dati del 1960. Per i bilanci che non sono stati ancora approvati, si prendono i dati relativi all'anno precedente. Si potrebbe eventualmente approvare una norma transitoria.

Si può dire che per i riparti 1962 si fa riferimento al 1960 e per i riparti 1963-64 faremo riferimento ai dati del 1961. Il Governo non ne fa una questione di sostanza, si rimette, comunque, alla Commissione.

FERRI. Accedo a questa tesi. Negli anni a venire si può fare così riferimento al 1961.

L'articolo 1° nel primo comma rimane come è e si può fare poi una norma transitoria in cui si dice che il riparto per l'anno 1962 è fatto prendendo come base i dati del 1960.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Si può dire che i comuni e le provincie autorizzati per l'esercizio 1961 ad assumere mutui ai sensi della legge n. 558 del 1959.

FERRI. Forse dobbiamo accedere ad un'altra tesi, perché potrebbe darsi il caso di enti che hanno pareggiato il bilancio con mutui per il 1960 e senza mutui per il 1961. Pertanto si concorrerebbe al contributo solo per il primo anno, ma non per il secondo.

PRESIDENTE. Il testo dell'articolo 1° dovrebbe risultare allora così formulato: « Ai comuni e alle provincie, autorizzati per l'esercizio 1961 ad assumere mutui, ai sensi della legge 30 luglio 1959, n. 558, è concesso il con-

tributo per ciascuno degli anni », e, per coordinamento, dobbiamo abolire il 1962.

RAFFAELLI. Mi permetto di insistere sul concetto mobile di questo riferimento. Sono presentatore, analogamente all'emendamento presentato dal gruppo socialista, dell'emendamento che riguarda il riferimento all'anno precedente. La legge fissa 4 anni, se non sarà accolto il nostro emendamento di ridurre a due anni. Supponiamo che la legge disciplini per quattro anni questa materia: il riferimento all'anno 1961 crea rispetto al 1964 un grande divario. Noi insistiamo sulla considerazione dell'anno precedente e su questo argomento ritengo che si possa sentire il parere della Commissione.

PRESIDENTE. Il suo emendamento verrebbe a creare una norma permanente.

Noi abbiamo approvato il primo comma ed era rimasta in sospenso solo la questione della data. Adesso si vuole fare riferimento all'anno 1961; però, se si fa riferimento al 1961, rimane scoperto il 1962. E allora in questo caso si deve introdurre, dopo il primo comma, un altro comma nel quale si dice che per il 1962 il contributo è concesso alle stesse condizioni, ecc., con il che il 1962, che è stato approvato in sede di votazione del primo comma, trova collocamento in sede di secondo comma aggiuntivo.

Credo che, al punto in cui stiamo, avendo votato il primo comma e avendo lasciato in sospenso soltanto la data, non ci resta che approvare la data con quelle modifiche di coordinamento. Quindi si fa riferimento al 1961 invece del 1960 o del 1959.

Prego l'onorevole Raffelli di rendersi conto di ciò e di non insistere nella sua posizione.

Sciogliendo la riserva sopra fatta, l'articolo 1°, nella sua prima parte non approvata, verrebbe modificato con il seguente emendamento:

« ... Ai comuni ed alle provincie, autorizzati ad assumere per l'esercizio 1961, mutui ai sensi della legge... ».

RAFFAELLI. Vorrei fare osservare che l'emendamento che io sostengo verrebbe precluso dalla votazione di tale formula.

Rovesciamo la questione e votiamo la sostanza dell'emendamento al terzo comma. Nel caso che lo stesso non passasse, si intenderebbe accettato il concetto di cui sopra...

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. L'emendamento Angelino Paolo riguarda il modo di ripartizione, mentre quello a cui si è fatto cenno concerne i comuni e gli enti che

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1962

hanno diritto alla ripartizione stessa. Non mi pare che esista, quindi, alcuna preclusione — prescindendo dal fatto che io possa essere favorevole o contrario — nei confronti dell'emendamento Angelino.

Esiste, invece, preclusione al riferimento nei riguardi degli aventi diritto.

RAFFAELLI. Si potrebbe allora sostituire l'indicazione del 1961 con la formula: « per l'esercizio precedente... ».

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Vi è una preclusione evidente.

Ci si è pronunciati negativamente per timore che i comuni siano spinti a creare i disavanzi per gli anni per i quali non hanno ancora fatto il bilancio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento di cui sopra ho dato lettura, concernente l'esercizio 1961 per cui, sciogliendo la riserva prima avanzata, il primo comma sarebbe così formulato:

« Ai comuni ed alle provincie, autorizzati ad assumere, per l'esercizio 1961, mutui a' sensi della legge 30 luglio 1959, n. 558, e che, nonostante l'applicazione dei tributi con eccedenze sulle aliquote massime in misura non inferiore a quelle fissate dall'articolo 306 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed aggiunte, non conseguono il pareggio economico del bilancio, è concesso un contributo per ciascuno degli anni 1963, 1964 e 1965, sempre che non fruiscono di particolari provvidenze dello Stato previste in leggi speciali ».

(È approvato).

Pongo in votazione il seguente emendamento aggiuntivo al primo comma, proposto dal Ministro Trabucchi:

« Per l'anno 1962 il contributo è concesso, alle stesse condizioni, ai comuni ed alle provincie autorizzati ad assumere mutui a' sensi della legge 30 luglio 1959, n. 558, per l'esercizio 1960 ».

(È approvato).

Da parte degli onorevoli Raffaelli, Guidi, Trebbi, Raucci, Bigi, Pezzino, Del Vecchio Guelfi Ada e Rossi Paolo Mario è stato presentato il seguente emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 1:

« Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il diritto al contributo integrativo di cui al precedente comma non è necessariamente

subordinato all'applicazione delle misure eccezionali previste dagli articoli 306, 332 e 336 del testo unico 30 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed aggiunte quando ricorrano particolari ragioni inerenti la situazione economico-sociale della popolazione. È esclusa in ogni caso l'applicazione delle misure eccezionali di cui ai predetti articoli nei comuni montani e in quelli delle piccole isole ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703 e successive modificazioni ed aggiunte, nonché nei comuni e nelle provincie in cui il gettito tributario per testa di abitante delle sovrimposte sui terreni e sui fabbricati, dell'imposta sull'I.C.A.P., e delle addizionali provinciali sull'I.C.A.P., calcolati ad aliquote massime, è inferiore al 60 per cento del corrispondente gettito per testa di abitante, calcolato per il complesso del territorio nazionale ».

Lo pongo in votazione, poiché il deputato Raffaelli ha rinunciato all'emendamento soppressivo del secondo comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 1 così come è formulato nel testo governativo.

(È approvato).

Passiamo al terzo comma.

Da parte degli onorevoli Raucci, Raffaelli, Trebbi, Guidi, Rossi Paolo Mario, Assennato, Calasso, Del Vecchio Guelfi Ada, Pezzino, Nicoletto, Grilli Giovanni e Bigi, è stato presentato il seguente emendamento sostitutivo del terzo comma:

« Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Il contributo anzidetto è determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze, in base ad un coefficiente da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quelli dell'interno e del tesoro ».

Gli onorevoli Angelino Paolo, Armaroli, Albertini hanno proposto il seguente emendamento modificativo del terzo comma:

« Il contributo, di cui al primo comma, è determinato annualmente con decreto del Ministro per l'interno in misura proporzionale all'importo del mutuo autorizzato da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze di concerto con quelli dell'interno e del tesoro ».

Onorevole Raucci, vuole illustrare l'emendamento sostitutivo da lei proposto?

RAUCCI. È sufficientemente chiaro, onorevole Presidente. Piuttosto desidererei conoscere in merito il pensiero del Governo.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Non sono favorevole all'emendamento Raucci.

Non avrei, invece, alcuna difficoltà ad accettare quello presentato dall'onorevole Angelino, sempre che lo stesso, invece di far riferimento all'esercizio precedente, si riferisse a quello di due anni prima; altrimenti non è possibile avere i dati.

ZUGNO. Onorevole Presidente, l'emendamento Angelino tocca il principio del quarto comma.

Il terzo comma, infatti, parla unicamente dei coefficienti da determinarsi con decreto ministeriale, mentre il quarto fissa le modalità di determinazione dei coefficienti stessi.

Ora, l'emendamento proposto dall'onorevole Angelino Paolo, dice già quali sono le modalità di determinazione; precluderebbe, quindi, un mio emendamento al quarto comma, modificativo del criterio di determinazione.

In tale emendamento, infatti, ho raccolto anche un po' il concetto esposto dall'onorevole Raffaelli, in particolare per quanto concerne i piccoli centri che, in genere, hanno anche minori possibilità, una volta contratti i debiti, di poterli estinguere. Darei, quindi, loro il vantaggio di un aumento del 20 per cento. Evidentemente si tratta di una percentuale che può essere modificata. Io, ad esempio, accoglierei anche il 30 per cento.

Dal punto di vista tecnico, la modalità di determinazione è molto semplice.

Il sistema proposto, comunque, non tiene conto unicamente di un fatto di disavanzo, ma, cercando di correggere l'automaticità esistente, considera anche motivi di natura economica e sociale.

PRESIDENTE. Ma il suo emendamento, onorevole Zugno, concerne il quarto comma, e noi siamo al terzo.

ZUGNO. Basta eliminare nel terzo comma le parole « in misura proporzionale » e sostituire il quarto comma con quello da me proposto.

PRESIDENTE. Se ho capito bene, secondo la proposta dell'onorevole Zugno, il testo degli ultimi due comma dovrebbe essere questo:

« Il contributo anzidetto è determinato annualmente con decreto del Ministro dell'interno, in base ad un coefficiente da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quelli dell'interno e del tesoro.

Il coefficiente di cui al comma precedente è calcolato dividendo l'ammontare del fondo previsto nel successivo articolo 3 della presente legge per il numero degli abitanti delle provincie e dei comuni per i quali è stata autorizzata la copertura dei disavanzi economici dei bilanci relativi all'esercizio 1961 e che fruiscono o non abbiano fruito per l'anno 1961 di particolari provvidenze dello Stato previste in leggi speciali.

Nel calcolo del numero degli abitanti di cui al precedente comma, anche ai fini del contributo previsto nel precedente articolo, la popolazione dei comuni fino a 10 mila abitanti si aumenta del 20 per cento ».

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. L'unico punto da osservare è che potrebbe esserci qualche cittadina o città che ha avuto l'autorizzazione a contrarre il mutuo per una cifra inferiore a quella del contributo che gli si viene a dare. Perché, ripartendo in base alla popolazione, può capitare che gli si dia un contributo maggiore di quello che è il disavanzo accertato.

Per quanto riguarda l'emendamento Angelino, lo posso accettare purché si faccia riferimento a due anni prima.

ANGELINO PAOLO. Aderisco alla proposta del Ministro.

TERRAGNI. Riferendomi alla dizione del terzo e del quarto comma secondo l'emendamento Zugno, si dice che il contributo è fissato dal Ministro dell'interno in base ad un coefficiente. Ma io ritengo che se si aderisce alla proposta di dividere per abitante, si deve togliere la dizione relativa al coefficiente.

PRESIDENTE. Il coefficiente, comunque esso sia, deve essere commisurato ad un *quid*. Nel testo governativo si diceva che questo coefficiente era determinato in misura proporzionale all'importo del mutuo autorizzato per il 1960. Nel testo Angelino Paolo questo coefficiente deve essere fissato in misura relativa all'esercizio precedente; adesso si dirà che deve essere determinato in rapporto al secondo anno. La proposta dell'onorevole Zugno è invece di un'altra natura. Egli dice: facciamo la somma di tutti gli abitanti dei comuni che hanno ottenuto il mutuo e questa somma è aumentata del 20 per cento dove si tratta di comuni inferiori ai 10 mila abitanti. Quindi il coefficiente risulta attraverso una divisione in cui il divisore è rappresentato dall'ammontare dei mutui e il dividendo dalla somma degli abitanti dei comuni.

TERRAGNI. Allora il coefficiente lo stabiliamo noi, non il Ministero.

PRESIDENTE. Noi dobbiamo fissare i criteri per calcolare i coefficienti. Noi abbiamo il criterio dell'onorevole Zugno, il criterio dell'onorevole Angelino Paolo modificato e il criterio del Ministro. Il Ministro presenta il riferimento ad una data fissa, l'onorevole Angelino presenta il riferimento ad una data mobile e l'onorevole Zugno presenta il riferimento ad una data che abbia il divisore rappresentato dall'ammontare dei mutui e il dividendo rappresentato dalla somma degli abitanti dei comuni.

RAFFAELLI. C'è anche il nostro emendamento sostitutivo del quarto comma che dice: « Il coefficiente di cui al comma precedente è calcolato in proporzione diretta del disavanzo economico e in proporzione inversa al gettito tributario per testa di abitante delle sovraimposte sui terreni e sui fabbricati, dell'imposta sull'I.C.A.P. calcolati ad aliquote massime ».

PRESIDENTE. Abbiamo pertanto quattro scelte. A questo punto io dovrei porre in votazione gli emendamenti più lontani dal testo, cosa che non è semplice perché il secondo comma si collega con il terzo e con il quarto. Io credo che ci convenga procedere ponendo in votazione gli emendamenti al quarto comma, poiché secondo che sia approvato uno o l'altro di questi emendamenti, viene ad essere modificato conseguentemente anche il terzo comma.

Pongo in votazione l'emendamento Raffaelli e altri di cui è stata data già lettura.

(Non è approvato).

Passiamo all'emendamento Zugno.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il Governo è contrario all'emendamento Zugno.

Potrebbe infatti accadere, in teoria, che ripartendo per il numero degli abitanti, si venga a dare a qualche comune, il cui bilancio è stato pareggiato con un piccolo mutuo, una somma superiore a quella stessa del disavanzo e ad un altro comune, che si trova in forte disavanzo, una somma minore. Faccio osservare che questa opposizione non è fondamentale per la considerazione che, normalmente, i comuni più popolosi e quelli che avrebbero quindi maggior parte del contributo sono quelli dell'Italia meridionale, i quali, in realtà, sono anche quelli maggiormente dissestati. Quindi, nella realtà delle cose, mentre il principio non può trovare la mia approvazione, nella realtà concreta delle cose, i due concetti finirebbero con l'essere sufficientemente corrispondenti. Per questi motivi ho detto che la mia opposizione non è fondamentale. Il

secondo motivo di opposizione, sempre dal punto di vista della teoria, è che in realtà questo aumento fittizio della popolazione andrebbe necessariamente collegato a quell'altro aumento fittizio della popolazione che faremmo in base a questo disegno di legge. Tolto questo principio teorico più che pratico, perché, in pratica, ritengo che la differenza potrebbe essere tolta, mi rimetto alla volontà della Commissione.

RAUCCI. Condividendo le perplessità espresse dal Ministro relativamente all'emendamento Zugno, a noi sembra che l'emendamento Angelino sia più lontano rispetto a quello Zugno.

PRESIDENTE. Io credo che l'emendamento Zugno sia più lontano, in quanto crea un dato mobile rispetto ad un dato fisso.

BIMA. Vorremmo sentire il parere del Ministro circa la semplicità e la prontezza dell'erogazione dei contributi.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Per la prontezza, l'emendamento Zugno si presenta come più adatto.

ZUGNO. In genere le spese per abitante sono per i grossi centri il doppio di quelle per i piccoli centri, quindi normalmente i grossi centri hanno *deficit* che sono in proporzione molto maggiori che non rispetto al numero degli abitanti. In sostanza cioè si verifica che alcune grosse città portano via da quel fondo almeno i sette ottavi, mentre una minima parte rimane ai piccoli centri. Se invece riportiamo la questione in funzione degli abitanti, è vero che i grossi centri otterranno benefici in funzione del numero degli abitanti, ma è vero altresì che quella proporzione è indubbiamente molto minore che non il parametro dei disavanzi e dei mutui.

Si ha inoltre il vantaggio di dare una maggiore compartecipazione ai piccoli centri che sono quelli che, generalmente, hanno anche dei pareggi non molto rilevanti.

Questo è il concetto generale e mi meraviglio che da parte comunista ci sia questa resistenza.

RAUCCI. Vi è il doppio criterio, anche quello del carico tributario.

Quel che noi si desidera stabilire è se, attraverso uno o l'altro criterio di ripartizione, si raggiunge un sistema di equità.

Quel che ci preoccupa, circa l'emendamento Zugno, è il fatto che possano esistere grandi comuni con piccoli *deficit* di bilancio e, al contrario, piccoli comuni con *deficit* molto elevato. Non vorrei che il sistema dallo stesso proposto vada proprio a col-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1962

pire quest'ultima categoria di comuni, i cui abitanti hanno poi capacità contributiva, evidentemente, ridotta.

PRESIDENTE. Pongo, comunque, in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Zugno, di cui è stata sopra data lettura.

(Non è approvato).

Do lettura dell'emendamento presentato dagli onorevoli Angelino Paolo, Armaroli, Albertini, al quarto comma:

« Il coefficiente di cui al comma precedente, è calcolato dividendo l'ammontare del fondo previsto nell'articolo 3 della presente legge per l'importo complessivo dei mutui autorizzati a copertura dei disavanzi economici dei bilanci dell'esercizio precedente delle province e dei comuni che non fruiscono o non abbiano fruito per l'esercizio precedente, di particolari provvidenze dello Stato previste in leggi speciali ».

Accogliendo sempre la modificazione suggerita dal Governo, tale emendamento risulterebbe così formulato:

« Il coefficiente di cui al comma precedente, è calcolato dividendo l'ammontare del fondo previsto nel successivo articolo 3 della presente legge per l'importo complessivo dei mutui autorizzati a copertura dei disavanzi economici dei bilanci del penultimo esercizio precedente delle province e dei comuni che non fruiscono o non abbiano fruito per lo stesso esercizio di particolari provvidenze dello Stato previste in leggi speciali ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Debbo dire che, sciogliendo la riserva fatta, si può, ora, tornare all'esame del terzo comma dell'articolo 1 che, essendo oramai decaduti gli emendamenti a tale comma, può essere approvato con la sostituzione, necessaria per coordinamento, della espressione « per il 1959 » con l'altra: « il penultimo esercizio precedente ».

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 1 con la modifica testé enunciata.

(È approvato).

Da parte degli onorevoli Raffaelli, Guidi, Raucci, Rossi Paolo Mario, Grilli Giovanni, Trebbi, Assennato, Calasso, Del Vecchio Guel-

fi Ada, Bigi, Nicoletto e Pezzino, è stato presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente comma:

« Non si applicano alla presente legge gli articoli 332 e 336 del testo unico legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e aggiunte ».

Tale emendamento è però, superato dalla votazione degli emendamenti precedenti.

Pongo, pertanto, in votazione l'articolo 1 nel suo complesso che, a seguito delle modifiche approvate, risulta così formulato:

« Ai comuni ed alle province, autorizzati ad assumere, per l'esercizio 1961, mutui a sensi della legge 30 luglio 1959, n. 558, e che, nonostante l'applicazione dei tributi con eccedenze sulle aliquote massime in misura non inferiore a quelle fissate dall'articolo 306 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed aggiunte, non conseguono il pareggio economico del bilancio, è concesso un contributo per ciascuno degli anni 1963, 1964 e 1965, sempre che non fruiscono di particolari provvidenze dello Stato previste in leggi speciali.

Per l'anno 1962 il contributo è concesso, alle stesse condizioni, ai comuni ed alle province autorizzati ad assumere mutui, a sensi della legge 30 luglio 1959, n. 558, per l'esercizio 1960.

Per i comuni montani e per quelli delle piccole isole, determinati a sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703 e successive modificazioni ed aggiunte, la misura delle eccedenze indicate nel primo comma è ridotta a metà.

Il contributo anzidetto è determinato annualmente con decreto del Ministro per l'interno, in misura proporzionale all'importo del mutuo autorizzato per il penultimo esercizio precedente, in base ad un coefficiente da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quelli dell'interno e del tesoro.

Il coefficiente di cui al comma precedente è calcolato dividendo l'ammontare del fondo previsto nel successivo articolo 3 della presente legge per l'importo complessivo dei mutui autorizzati a copertura dei disavanzi economici dei bilanci, relativi al penultimo esercizio precedente, delle province e dei comuni che non fruiscono o non abbiano fruito, per lo stesso esercizio, di particolare

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1962

provvidenze dello Stato previste in leggi speciali».

(È approvato).

Da parte degli onorevoli Raffaelli, Raucci, Del Vecchio Guelfi Ada, Grilli Giovanni, Trebbi, Santarelli Ezio, Nicoletto, Rossi Paolo Mario, Assennato, Calasso e Nanni è stato presentato il seguente emendamento, articolo, 1-bis:

« A decorrere dal 1° gennaio 1963 i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari coltivatori diretti di terreni, riconosciuti tali in base ai termini fissati nell'articolo 22 della legge 21 luglio 1960, n. 739, sono esonerati dalle sovrimposte e supercontribuzioni provinciali e comunali sui terreni e sui redditi agrari.

Dei benefici sopra stabiliti godranno anche coloro che siano contemporaneamente proprietari, affittuari, usufruttuari, enfiteuti o mezzadri di più fondi, purché il terreno complessivo non superi i limiti fissati dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e sempreché i terreni stessi siano coltivati direttamente.

Il Ministro del tesoro provvederà al rimborso delle minori entrate ai comuni ed alle province ».

TRABUCCHI, *Ministrò delle finanze*. Mi pare che l'emendamento sia lievemente fuori tema...

RAFFAELLI. Onorevole Presidente, ritiro tale emendamento per presentarlo quale articolo aggiuntivo 10-bis.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 2. Né do lettura:

« I comuni e le province che, negli esercizi 1962, 1963 e 1964 non conseguono il pareggio del bilancio nonostante l'applicazione dei tributi con eccedenze sulle aliquote massime in misura non inferiore a quelle fissate negli articoli 332 e 336 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed aggiunte, possono essere autorizzati a provvedere al ripiano del relativo disavanzo con l'assunzione di un mutuo ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, e delle norme contenute nella legge 14 marzo 1961, n. 174.

Per i comuni montani e per quelli delle piccole isole, determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703 e successive modificazioni ed ag-

giunte, la misura delle eccedenze indicate nel primo comma è ridotta a metà.

Per i comuni e le province che beneficiano delle provvidenze previste nel precedente articolo 1 o in leggi speciali l'importo del mutuo è ridotto dell'ammontare di tali provvidenze.

La garanzia dello Stato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, è limitata all'80 per cento dell'ammontare del mutuo autorizzato.

La somma anticipata dall'Istituto mutuante ai sensi del quarto comma dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, è garantita dallo Stato sino a quando non venga provveduto alla costituzione della garanzia del mutuo autorizzato.

Per i comuni e per le province delle Regioni a statuto speciale rimangono in vigore le disposizioni dell'articolo 4 della legge 22 aprile 1951, n. 288, salvo per quanto concerne le attribuzioni della Commissione centrale per la finanza locale, le quali sono demandate ai competenti Organi provinciali di controllo per i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, che non siano capoluogo di provincia ».

Al primo comma di tale articolo è stato presentato, dagli onorevoli Raffaelli, Guidi, Raucci, Rossi Paolo Mario, Grilli Giovanni, Trebbi, Assennato, Calasso, Del Vecchio Guelfi Ada, Bigi, Nicoletto e Pezzino, il seguente emendamento:

« Al primo comma sopprimere il periodo che va dalle parole: che, negli esercizi, alle parole: modificazioni e aggiunte ».

Sempre dagli onorevoli di cui sopra, è stato presentato un emendamento soppressivo del secondo e del quarto comma.

Vuole illustrare tali emendamenti, onorevole Raffaelli?

RAFFAELLI. Con l'articolo 1 si stabiliscono norme per corrispondere un contributo integrativo in capitale a comuni e province con disavanzi, contributi che non si vede, però, nella legge, come possano essere reperiti.

L'articolo 2 detta norme concernenti gli enti locali che non raggiungono il pareggio con la corresponsione del contributo di cui sopra. Ora non mi pare giusto, avendo sostenuto una certa impostazione nell'articolo 1, fare un riferimento a dei massimi nella applicazione delle aliquote o delle supercontribuzioni.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1962

Io mi domando, poi, perché, quando si va ad autorizzare un comune o una provincia ad assumere mutui nel senso di quanto disposto nell'articolo che stiamo esaminando, si debba ugualmente chiedere l'inasprimento dei tributi comunali e provinciali.

Noi vorremmo, pur riconoscendo la difficoltà di armonizzare i due articoli, svincolare i comuni, per la contrazione dei mutui, dal ricorso ad aliquote massime e alle supercontribuzioni. Perché ad un comune, che nel futuro, in tale atto stesso si deve imporre l'inasprimento della situazione fiscale con il conseguente peggioramento di quella situazione che, al contrario, si dice di voler sanare?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il parere del Governo è contrario per i motivi già illustrati ampiamente.

PRESIDENTE. L'onorevole Raffaelli propone di sopprimere l'articolo 2. Pongo in votazione tale emendamento.

(*Non è approvato*).

Debbo ricordare che, a questo primo comma, gli articoli 332 e 336 vanno sostituiti con l'articolo 306.

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 2 con questa modificazione.

(*È approvato*).

Passiamo al secondo comma. Gli onorevoli Raffaelli, Guidi, Assennato, Raucci, Trebbi, Grilli Giovanni, Rossi Paolo Mario, Calasso, Del Vecchio Guelfi Ada, Bigi, Nicoletto e Pezzino propongono la soppressione del secondo comma. Questo emendamento viene però a cadere perché collegato al precedente.

Pongo in votazione il secondo comma, nel testo del disegno di legge.

(*È approvato*).

Al terzo comma non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo al quarto comma di cui gli onorevoli Raffaelli, Guidi, Raucci, Assennato, Grilli Giovanni, Bigi, Trebbi, Rossi Paolo Mario, Del Vecchio Guelfi Ada, Pezzino e Nicoletto propongono la soppressione.

RAFFAELLI. La soppressione si deve intendere nel senso che la garanzia sia del cento per cento.

PRESIDENTE. L'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 241, non pone nessuna misura.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Nelle leggi successive è sempre stato mantenuto l'80 per cento.

PRESIDENTE. La garanzia che nel 1944 poteva essere accordata su tutto, in questo caso è limitata all'80 per cento. Comunque bisognerebbe vedere le modifiche a questo decreto.

RAFFAELLI. Quale è la ragione di limitare la garanzia dello Stato verso un ente locale? Al caso limite possiamo trovarci di fronte ad un comune che, non avendo il 20 per cento delle delegazioni da offrire, deve ridurre la provvista di capitali a mezzo del mutuo. Capisco che lo Stato voglia avere una garanzia, ma qui mi sembra che lo Stato vuole garantirsi con un margine di sicurezza verso un ente locale, quindi verso lo Stato stesso. Non si tratta di un debitore al quale è giusto che si debba chiedere una garanzia. Si può verificare il caso di un comune che, per ragioni sociali ed economiche, non ha da offrire delegazioni a garanzia, e non è giusto ridurre il ricorso al mutuo. Io non credo che i colleghi della maggioranza vogliano raggiungere questo risultato nei comuni più bisognosi.

ANGELINO PAOLO. Mi preoccupa dei comuni che non hanno più cespiti delegabili e che non riescono nemmeno a contrarre l'80 per cento del mutuo. Poiché questi comuni debbono pure essere messi in condizione di poter contrarre mutui, io ritengo che si possa assumere questa garanzia.

TERRAGNI. Noi stiamo discutendo e approvando una legge per persone sane, per persone che possono avere qualche malattia, ma che hanno possibilità di ripresa. È ovvio che chi ha una gamba sola preferirebbe i vagoni dei treni senza scalini, eppure noi seguiamo a fare vagoni con scalini. Adesso, noi dobbiamo fare una legge che non valga per gli inetti. Noi dobbiamo fare una legge per i comuni che si trovano in momentanea carenza, ma che hanno una volontà di risalire, che abbiano la volontà di bene amministrarsi per quadrare i propri bilanci. Non si deve fare una legge che dia dei vantaggi ai più fiacchi e ai meno zelanti amministratori. Nei casi limite che ci sono si potrà sempre intervenire, ma non con una legge di carattere generale. Domani ci saranno nuovi bisogni, dei casi che questa legge non ha previsto; noi faremo allora un'altra legge per quei casi che nell'articolazione di un nuovo testo saranno delineati.

Ritengo quindi che la garanzia dell'80 per cento sia giusta, anche se purtroppo ci tro-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1962

veremo nella situazione di dover sacrificare qualche caso di comune che si trova in condizioni particolarmente gravi e disagiate.

ANGELINO PAOLO. Propongo che venga aggiunto il seguente comma:

« La garanzia dello Stato può essere concessa fino alla concorrenza del cento per cento per i comuni che non hanno cespiti delegabili ».

In questo modo andremo a sanare la situazione di coloro che hanno una gamba sola e che vogliono salire sul treno.

PRESIDENTE. I cespiti delegabili sono le imposte di consumo e le imposte fondiari. È successo che, quando si è fatta la legge che ha prorogato una precedente legge circa la concessione di mutui ai bilanci comunali e provinciali, è stato introdotto un articolo che, in deroga agli statuti delle Casse depositi e prestiti, oltre alle normali imposte, erano considerate una serie di altre imposte che erano citate.

Si ritiene che anche in questo caso si debba richiamare la disposizione. Diversamente, vale la regola generale; per cui, la delegabilità sarebbe unicamente riferita a quelle due imposte.

Se noi autorizziamo a delegare su tutto l'arco delle imposte, otteniamo un risultato ben diverso.

ANGELINO PAOLO. Vi sono dei comuni che non hanno niente da delegare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Raffaelli...

RAFFAELLI. Onorevole Presidente, può darsi che ci si riesca a mettere d'accordo circa quanto detto dagli onorevoli Terragni, Angelino, ecc. Soltanto che io, onorevole Angelino, in luogo di « può essere concessa », metterei « è concessa ».

PRESIDENTE. Qui esiste un'unica riserva. Evidentemente, una cosa è dire « queste imposte sono delegabili », altra cosa è affermare che tutte le imposte sono delegabili. In quest'ultimo caso, infatti, potrebbe determinarsi una situazione di questo genere: che le imposte, cioè, vengano ad essere talmente impegnate da non lasciare neppure il necessario per l'ordinaria amministrazione.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Vorrei far osservare che qui non si tratta di far sì che lo stesso dia delle garanzie. Cosa significa garanzia dello Stato? Che lo Stato paga e poi andrà a riprendersi quello che versa.

Quindi, noi faremmo una norma non chiara.

La ragione per la quale si era limitata tale garanzia all'80 per cento nasceva dalla esigenza di lasciare ai comuni la possibilità di trovare anche garanzie diverse.

Comunque noi possiamo trovare un sistema che maggiormente precisi. Possiamo dire che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad accettare garanzie sull'imposta di famiglia, sull'I.G.E.

Non ho alcuna difficoltà ad affermare che, ove non vi siano cespiti delegabili, la garanzia dello Stato è concessa fino alla concorrenza del 100 per cento.

PRESIDENTE. Sulle conclusioni del Ministro bisognerebbe introdurre un comma aggiuntivo...

Pongo innanzi tutto in votazione il quarto comma così come è nel testo governativo.

(È approvato).

Do lettura del seguente emendamento aggiuntivo proposto a questo punto dall'onorevole Angelino:

« La garanzia dello Stato è concessa fino alla concorrenza del 100 per cento per i comuni che non hanno cespiti delegabili ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si ritiene assorbito, nell'emendamento ora votato, l'emendamento proposto dall'onorevole Raffaelli.

Da parte dell'onorevole Curti Aurelio è stato proposto il seguente comma aggiuntivo:

« Anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, la Cassa depositi e prestiti e gli altri Istituti finanziari all'uopo designati sono autorizzati ad accettare, ai fini della presente legge, le garanzie dei mutui concessi ai comuni ed alle province ai sensi dei precedenti commi, delegazioni sull'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, sulla addizionale provinciale alla detta imposta, sull'imposta di famiglia e sulla partecipazione all'imposta generale sull'entrata ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Per quanto concerne l'ultimo comma, da parte degli onorevoli Pezzino, Guidi, Raucchi, Raffaelli, Trebbi, Grilli Giovanni, Rossi Paolo Mario, Calasso, Del Vecchio Guelfi Ada, Bigi

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26, OTTOBRE 1962

e Nicoletto, è stato presentato il seguente emendamento:

« *Sopprimere le parole:* con popolazione fino a 20.000 abitanti ».

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. La norma alla quale ci si riferisce nel testo governativo, si inquadra in un sistema che è generale. Non possiamo per la « Repubblica autonoma siciliana » fare altra cosa che per lo Stato italiano...

RAFFAELLI. In questa materia si crea un rapporto particolare tra Regione e statuto speciale ed enti locali...

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Quando si sarà data vita alle altre Regioni, la cosa sarà regolata per tutte. Allo stato attuale delle cose, quale è la situazione? In tutte le regioni, per i comuni con popolazione oltre i 20.000 abitanti, entra in funzione la Commissione centrale per la finanza locale. Così sia anche per la Sicilia, perché si distribuiscono non i soldi della Regione siciliana ma quelli della Repubblica italiana, che sono, ovviamente, anche della Sicilia ma, comunque, di tutto lo Stato.

Non si può, evidentemente, dare alla Sicilia una situazione di privilegio.

RAFFAELLI. Non si tratta della Sicilia, ma di tutte le Regioni a statuto speciale...

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Ovviamente, quanto detto per la Sicilia, vale per la Val d'Aosta, il Trentino Alto Adige.

RAFFAELLI. Quando è stato fissato questo riferimento dei 20.000 abitanti, è stato limitato il potere delle Regioni a statuto speciale. Ora che trattiamo un argomento particolare, cioè l'autorizzazione a contrarre mutui di una categoria di enti in condizioni particolari, ci sembra opportuno dare la competenza di ciò alle Regioni, in modo che esse abbiano la visione completa di tali enti. Perché, se il comune ha più o meno di 20 mila abitanti, non cambia la visione del contesto generale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 2 fino alle parole « per i comuni ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Pezzino, Guidi, Raucci, Raffaelli, Trebbi, Grilli Giovanni, Rossi Paolo Mario, Calasso Del Vecchio Guelfi Ada, Bigi e Nicoletto, soppressivo delle parole: « con popolazione fino a 20 mila abitanti ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione la parte rimanente dell'ultimo comma dell'articolo 2.

(*È approvata*).

A seguito delle modificazioni apportate, l'articolo 2 rimane pertanto così formulato:

« I comuni e le provincie che, negli esercizi 1962, 1963 e 1964 non conseguono il pareggio del bilancio nonostante l'applicazione dei tributi con eccedenze sulle aliquote massime in misura non inferiore a quelle fissate dall'articolo 306 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed aggiunte, possono essere autorizzati a provvedere al ripiano del relativo disavanzo con l'assunzione di un mutuo ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, e delle norme contenute nella legge 14 marzo 1961, n. 174.

Per i comuni montani e per quelli delle piccole isole, determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703 e successive modificazioni ed aggiunte, la misura delle eccedenze indicate nel primo comma è ridotta a metà.

Per i comuni e le provincie che beneficiano delle provvidenze previste nel precedente articolo 1 o in leggi speciali l'importo del mutuo è ridotto dell'ammontare di tali provvidenze.

La garanzia dello Stato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, è limitata all'80 per cento dell'ammontare del mutuo autorizzato.

La garanzia dello Stato è concessa fino alla concorrenza del 100 per cento per i comuni che non hanno cespiti delegabili.

Anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, la Cassa depositi e prestiti e gli altri Istituti finanziari, all'uopo designati, sono autorizzati ad accettare, ai fini della presente legge, le garanzie dei mutui, concessi ai comuni ed alle provincie ai sensi dei precedenti commi, delegazioni sull'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, sulla addizionale provinciale alla detta imposta, sull'imposta di famiglia e sulla compartecipazione all'imposta generale sull'entrata.

La somma anticipata dall'Istituto mutuante a' sensi del quarto comma dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, è garantita dallo Stato sino a quando non venga prov-

veduto alla costituzione della garanzia del mutuo autorizzato.

Per i comuni e per le provincie delle Regioni a statuto speciale rimangono in vigore le disposizioni dell'articolo 4 della legge 22 aprile 1951, n. 288, salvo per quanto concerne le attribuzioni della Commissione centrale per la finanza locale, le quali sono demandate ai competenti Organi provinciali di controllo per i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, che non siano capoluogo di provincia ».

Il seguito dell'esame del disegno di legge è rinviato ad una prossima seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato) (3139-B).

PRESIDENTE L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro ».

MELLO GRAND, Relatore. Il Relatore è favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle modifiche apportate dal Senato. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate: Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del disegno di legge non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato il primo comma dell'articolo 7 nel seguente testo:

« Sono equiparati ai figli legittimi, ai fini del trattamento di quiescenza indiretto e di reversibilità delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, gli affiliati qualora non vi siano figli legittimi aventi diritto al trattamento stesso ed i figli adottivi, sempre che il decreto di affiliazione o di adozione sia anteriore alla data di cessazione dal servizio dell'iscritto ».

La V Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Sono equiparati ai figli legittimi, ai fini del trattamento di quiescenza indiretto e di reversibilità delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, i figli naturali riconosciuti a norma del Codice civile

dall'iscritto anteriormente alla data di cessazione dal servizio, gli affiliati, qualora non vi siano figli legittimi aventi diritto al trattamento stesso, ed i figli adottivi, sempre che il decreto di affiliazione o di adozione sia anteriore alla data di cessazione dal servizio dell'iscritto ».

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 7 nel testo approvato dal Senato.

(E approvato).

Gli altri commi dell'articolo 7 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato i primi due commi dell'articolo 8 nel seguente testo:

« La pensione di reversibilità spetta agli aventi diritto a norma del precedente articolo anche nei casi di morte o di collocamento a riposo avvenuti posteriormente al 1° gennaio 1950.

Coloro che, posteriormente al 1° gennaio 1950, sono venuti a trovarsi nelle condizioni previste dai precedenti articoli, hanno diritto a domanda ai nuovi benefici concessi dalla presente legge ».

La V Commissione del Senato li ha così modificati:

« La pensione di reversibilità spetta agli aventi diritto a norma del precedente articolo anche nei casi di morte o di collocamento a riposo avvenuti anteriormente al 1° gennaio 1958.

Coloro che, anteriormente al 1° gennaio 1958, sono venuti a trovarsi nelle condizioni previste dai precedenti articoli, hanno diritto a domanda ai nuovi benefici concessi dalla presente legge ».

Pongo in votazione i primi due commi dell'articolo 8 nel testo approvato dal Senato.

(E approvato).

Il rimanente comma dell'articolo 8 non è stato modificato.

Gli articoli 9, 10, 11 e 12 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato i primi due commi dell'articolo 13 nel seguente testo:

« Per le cessazioni dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge in poi, ai fini del conferimento del trattamento diretto di quiescenza delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, la domanda, a pena di decadenza,

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1962

deve essere presentata dall'iscritto non oltre il compimento del sessantottesimo anno di età, oppure non oltre dieci anni dalla data di cessazione dal servizio qualora tale termine sia più favorevole, ovvero, nel caso di premorienza, deve essere presentata dagli eredi entro cinque anni dalla data di morte dell'iscritto.

Per i casi di morte di iscritto o di titolare di pensione diretta a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge in poi, ai fini del conferimento del trattamento di quiescenza indiretto o di reversibilità delle Casse pensioni indicate al comma precedente, la domanda, a pena di decadenza, deve essere presentata entro il decennio dalla data di morte dell'iscritto o del titolare di pensione diretta».

La V Commissione permanente del Senato ha così modificato i primi due commi dell'articolo 13 ed ha aggiunto un altro comma:

« Per le cessazioni dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge in poi, ai fini del conferimento del trattamento diretto di quiescenza delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, la domanda deve essere presentata dall'iscritto non oltre il compimento del sessantottesimo anno di età, oppure non oltre dieci anni dalla data di cessazione dal servizio qualora tale termine sia più favorevole, ovvero, nel caso di premorienza, deve essere presentata dagli eredi entro cinque anni dalla data di morte dell'iscritto.

Per i casi di morte di iscritto o di titolare di pensione diretta a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge in poi, ai fini del conferimento del trattamento di quiescenza indiretto o di reversibilità delle Casse pensioni indicate al comma precedente la domanda deve essere presentata entro il decennio dalla data di morte dell'iscritto o del titolare di pensione diretta.

Se le domande di cui ai precedenti commi vengono presentate oltre i termini nei commi stessi indicati, il trattamento di quiescenza decorre soltanto dalla data di presentazione della domanda ».

Pongo in votazione le modifiche apportate all'articolo 13.

(Sono approvate).

Gli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45 non sono stati modificati.

RAFFAELLI. A nome del gruppo comunista dichiaro che voteremo a favore del disegno di legge.

ANGELINO PAOLO. A nome del gruppo socialista mi dichiaro favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Valsecchi: Vendita al comune di Tirano di alcuni immobili dello Stato siti nello stesso comune (4182).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di mia iniziativa: « Vendita al Comune di Tirano di alcuni immobili dello Stato siti nello stesso comune ». Do la parola al Relatore Bima.

BIMA, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole all'accoglimento della proposta di legge, facendo mie le considerazioni esposte nella relazione allegata al provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RAFFAELLI. Sono sostanzialmente favorevole al provvedimento.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Sono favorevole all'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo quindi all'esame dell'articolo unico.

« È autorizzata la vendita, a trattativa privata, al comune di Tirano, per il prezzo di lire 29.195.000, pagabili in cinque rate annuali con gli interessi legali a scalare, degli immobili siti in Tirano, appartenenti allo Stato, denominati « ex caserma L. Torelli », « ex magazzini di viale Italia » e « magazzini località Polveriera ».

La vendita, di cui al comma precedente, costituisce transazione dei diritti derivanti al comune di Tirano in dipendenza del contratto in forma pubblica amministrativa, fatto in Sondrio il 21 luglio 1890, n. 37 di repertorio, 14 di protocollo speciale, 7279 di protocollo generale, con il quale lo Stato acquistava un fabbricato dal comune di Tirano per uso caserma degli alpini.

Il Ministro delle finanze provvederà alla approvazione del relativo contratto con proprio decreto.»

RAFFAELLI. Il gruppo comunista voterà a favore rilevando la necessità di discutere

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1962

altri provvedimenti analoghi a favore di altri Enti locali.

PRESIDENTE. La proposta di legge, che consta di un articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei provvedimenti oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro » (*Modificato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3139-B).

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

e della proposta di legge:

VALSECCHI: « Vendita al comune di Tirano di alcuni immobili dello Stato siti nello stesso comune » (4182).

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Angelino Paolo, Bigi, Bima, Concas, Curti Aurelio, Ferri, Longoni, Miccolis Maria, Mello Grand, Mitterdorfer, Napolitano Francesco, Nicoletto, Patrini, Radi, Raffaelli, Raucci, Restivo, Savoldi, Schiratti, Terragni, Togni Giulio Bruno, Turnaturi, Valsecchi, Venturini, Zugno.

La seduta termina alle 13,10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI